



Avanti la Ecc.ma A.G.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Ricorre: FAELLA GIOVANNI, nato a Torre del Greco (NA) il 01.07.1966, residente in Gragnano (NA), via Vecchia Sigliano n. 21 riglia -Casalabate 2, c.a.p. 80054 codice fiscale FLLGNN66L01L259E, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto e della relativa procedura in via san Felice, n. 5 -80054 – Gragnano (NA), con e presso il sottoscritto avv. Sebastiano Nastro [cod.fisc. NSTSST86P06E131V | fax 081.3944550 | pec sebastiano.nastro@forotorre.it (recapiti indicati anche per gli avvisi, per le comunicazioni e per le notificazioni di rito), da cui è assistito, rappresentato e difeso, come da procura speciale alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. in calce al presente atto

nei confronti di _ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (MIM) cod.fisc. 80185250588, con sede in Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore PEC: uffgabinetto@postacert.istruzione.it

nonché nei confronti di _ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, cod.fisc. 80062970373, con sede in Via de' Castagnoli, 1 40126 Bologna: PEC: drer@postacert.istruzione.it, in persona del legale rappresentante pro tempore

nonché nei confronti di _ UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE ,Istituto Comprensivo E. DE AMICIS - cod.fisc. 91153630370, con sede in via Chiarini 5, C.A.P. 40011- Anzola dell'Emilia -BOLOGNA, pec boic81400l@pec.istruzione.it, in persona del legale rappresentante pro tempore

nonché nei confronti di tutti i candidati inseriti nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale A.T.A, per la provincia di BOLOGNA, gestite dal CITATO Istituto Comprensivo Scolastico E. De Amicis per il triennio scolastico 2024-2027, con riferimento ai profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico indicati in domanda dal ricorrente.

Oggetto: accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente ad essere correttamente inserito nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale A.T.A, per la provincia di BOLOGNA, gestite dall'Istituto Comprensivo E.De Amicis di Anzola dell'Emilia, previa disapplicazione delle disposizioni illegittime del d.m. 89/2024 nella parte in cui esso ha previsto l'attribuzione del punteggio di 0,60 e non già del punteggio pieno di 6 punti, per il



servizio di leva o il servizio civile sostitutivo prestato dal ricorrente non in costanza di rapporto di impiego con l'amministrazione scolastica

PREMESSO CHE

- 1) Il ricorrente, nei termini di legge e nelle modalità telematiche previste dalla piattaforma ministeriale, munito di ogni e valido requisito di ammissione, in data 27.6.2024 presentava domanda di inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di BOLOGNA, gestite dall'Istituto Scolastico E.De Amicis di Anzola dell'Emilia (BO) per il triennio 2024/2027, indetta con D.M. 21 maggio 2024, n. 89 (d'ora innanzi "D.M. 89/2024"), al fine di ottenere incarichi di supplenza e, quindi, di poter conseguire occasioni di lavoro.
- 2) Nell'ambito di tale domanda, il Ricorrente ha allegato e dichiarato, tra gli altri titoli valutabili, il servizio militare di leva obbligatoria da lui prestato nel periodo compreso tra il 22 aprile 1986 e il 7 aprile 1987, per una durata complessiva di 12 (dodici) mesi, documentato dal relativo foglio di congedo militare illimitato (cfr. Allegato 6).
- 3) in virtù dei titoli e delle allegazioni, il ricorrente veniva così inserito nelle predette nelle graduatorie pubblicate il 28.08.2025.
- 4) tuttavia dall'esame dei punteggi attribuiti e dal collocamento nelle graduatorie per il personale ATA (profili Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico), il ricorrente rilevava che l'Istituto Scolastico aveva operato una **NON CORRETTA VALUTAZIONE** del servizio militare da lui svolto per 12 mesi continuativi (dal 22.4.1986 al 7.4.1987) il quale ,infatti , non era stato riconosciuto pienamente . Ad esso infatti era stato attribuito un punteggio ridotto (0,60 punti) in luogo del punteggio pieno (di 6 punti) cui invece il ricorrente avrebbe avuto diritto;
- 5) ciò' in applicazione dei criteri enunciati dal Decreto Ministeriale **89/2024 istitutivo delle graduatorie ,ovvero della tabella di valutazione - allegato A, annessa al dm 89/24 (cfr. allegato pagg. 18 ss.)** il quale prevede appunto che -nella fattispecie il servizio di leva prestato dal ricorrente **non in costanza di rapporto scolastico** , debba essere riconosciuto come *servizio reso ad amministrazioni statali*, e dunque valutato con l'attribuzione di punti 0,60 (0.05 punti per mese) (cfr. allegato ____ pagg. 18 ss.).
- 6) Senonchè, il citato D.M. 89/2024 **riserva un trattamento diverso (e molto piu' vantaggioso) per altri candidati e, in particolare per quei candidati che -a differenza del ricorrente – avevano svolto il servizio militare in costanza di rapporto scolastico**; per tali soggetti infatti , il servizio di leva viene valutato come *servizio reso nella medesima qualifica*, con conseguente attribuzione del punteggio massimo previsto (**6 punti**)

Tale mancato riconoscimento del punteggio pieno per il servizio militare svolto, , è illegittimo e gravemente pregiudizievole per il ricorrente il quale, al contrario, ha invece diritto a vedersi riconoscere pienamente il titolo del servizio di leva e quindi di vedersi attribuire il punteggio



massimo (6 punti), senza che debba darsi alcuna rilevanza al fatto che tale servizio è stato svolto *non in costanza di rapporto scolastico*. Difatti, sia dalla normativa generale, sia dalle norme speciali che regolano la materia e sia anche nelle disposizioni e nei principi costituzionali, non è rilevabile alcuna discriminazione tra servizio di leva svolto *in costanza di rapporto* e servizio di leva svolto *non in costanza di rapporto*.

Dal mancato riconoscimento del punteggio pieno risulta che il ricorrente è collocato in una posizione della graduatoria meno vantaggiosa, con conseguenti rilevanti perdite di chances di essere chiamato per un incarico scolastico, e dunque con riduzione delle possibilità occupazionali.

Diversamente il pieno riconoscimento del servizio di leva con attribuzione dell'esatto punteggio spettante (6 punti) gli consentirebbe un più adeguato posizionamento in graduatoria e quindi di essere chiamato a svolgere il lavoro presso altri Istituti scolastici, data la collocazione migliore che otterrebbe in graduatoria a seguito dell'attribuzione del corretto punteggio che lo farebbe entrare di certo nella fascia di nominabilità.

Alla luce di quanto sopra va dunque fatta disapplicazione del decreto ministeriale in parola, nella specifica parte in cui esso prevede un trattamento valutativo diverso del servizio di leva (6 punti per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto scolastico e 0,60 punti per il servizio di leva prestato fuori dal rapporto scolastico) operando, per tale via, una discriminazione che non ha fondamento in alcuna in alcuna norma dell'ordinamento.

L'errata valutazione del titolo ha determinato una significativa penalizzazione nella posizione in graduatoria del Ricorrente, incidendo direttamente sulla sua possibilità di ottenere incarichi di supplenza a tempo determinato nel triennio 2024-2027. Considerato che le graduatorie di III fascia rappresentano lo strumento privilegiato per l'assegnazione delle supplenze brevi e saltuarie del personale A.T.A., il pregiudizio derivante da una posizione inferiore in graduatoria si traduce in una perdita immediata e continuativa di chances occupazionali, di reddito e di maturazione dell'anzianità di servizio, con danni non interamente riparabili per equivalente monetario.

IN VIA PRELIMINARE

1.SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In rito va evidenziato che la presente controversia è devoluta alla cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i., in quanto involge una pretesa di accertamento in ordine ad una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo al ricorrente in virtù di disposizioni normative, di rango primario e secondario, di cui si chiede l'applicazione: trattandosi di rettifica di graduatoria, atto ricompreso tra le determinazioni ed i poteri del datore di lavoro privato, ex art.5, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo;

Orbene, costituisce ormai *ius receptum* che il corretto riparto di giurisdizione in questa materia vada individuato in ragione della tipologia di pretesa azionata. Secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata, infatti, «Al fine di individuare il giudice munito di



giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario» (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968).

Ne deriva che se la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria, come nel caso di specie, vengono necessariamente in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

Secondo il disposto dell'art. 63, co.1, D.lgs n. 165/2001 T.U pubblico impiego, "Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (...) ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi".

In altri e più chiari termini, occorre considerare la natura giuridica delle selezioni di cui è causa, che non sono affatto inquadrabili nell'alveo delle procedure concorsuali e, pertanto, non rientrano nella riserva di cui all'art. 63, co. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Al riguardo, costituisce ius receptum nella giurisprudenza del Giudice Amministrativo che «La formazione e la gestione graduatorie del personale ATA non prevede una procedura concorsuale di tipo comparativo bensì una procedura di tipo semplicemente comparativo, come previsto dalla legge, dei titoli e dei requisiti, operando al massimo un mero accertamento sulla sussistenza degli stessi, da ciò consegue che le eventuali controversie scaturenti, non avendo ad oggetto un interesse legittimo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario» (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 14 gennaio 2022, n. 95. In termini, cfr. ex multis TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 11 agosto 2021, n. 754; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 28 settembre 2020, n. 1475; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 febbraio 2020, n. 2304; TAR Liguria, Sez. I, 7 febbraio 2018, n. 133; Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2017, n. 452).

Il suddetto orientamento, invero granitico, affonda le proprie radici nell'insegnamento della Suprema Corte che, in tema di riparto di giurisdizione delle controversie afferenti le procedure



di aggiornamento delle graduatorie de quibus, ha avuto modo di affermare che «E' devoluta al giudice ordinario la controversia sull'esclusione del candidato dalla graduatoria permanente definitiva relativa ai profili professionali del personale tecnico-amministrativo della scuola (personale Ata), trattandosi di accertare il diritto soggettivo al collocamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano eventualmente disponibili, senza che rilevino atti concorsuali in senso proprio» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 23 luglio 2014, n. 16756).

Tutte le questioni che attengano alla formazione delle graduatorie, pertanto, rientrano nella competenza del giudice ordinario. Basti ricordare, sul punto, quanto affermato in plurime occasioni dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui, per individuare il giudice munito di giurisdizione per le controversie concernenti le graduatorie, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio: se oggetto di tale domanda è la richiesta di accertamento del diritto al corretto inserimento in graduatoria, dunque all'attribuzione del corretto punteggio, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo a ciò ostativo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Nel caso di specie la domanda attorea è appunto orientata al riconoscimento del punteggio relativo allo svolgimento dell'anno di leva militare, dunque all'accertamento del diritto al corretto inserimento in graduatoria. Ed invero la natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi (di insegnamento o di inserimento nella compagine del personale scolastico non docente) e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. La verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Per la formazione delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia ATA non viene ad attivarsi alcuna procedura selettiva, in quanto, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate. Nella procedura in parola, in definitiva, non si ravvede alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto dell'istante, in primo luogo, ad essere collocato nella giusta posizione. Non pare individuabile alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo.

Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, al quale il ricorrente ha diritto di rivolgere la presente domanda previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.



La Suprema Corte di Cassazione ha statuito, in merito , il seguente principio: *“in tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere”*. (Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/04/2023, n. 9330).

Ne deriva che la pretesa azionata (per essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato, con il reale punteggio) si qualifica indubbiamente come diritto soggettivo pieno, trovando origine in disposizioni normative di rango primario e nei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico espressi dall'art. 52 Cost.

Di qui, pertanto, la piena disapplicabilità delle previsioni contenute nel D.M.

Alla luce di quanto rilevato, quindi, è piena e incontrovertibile la sussistenza della potestas iudicandi in capo a codesto on.le Giudice adito.

2. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO.

Inconfutabile è la Competenza Territoriale del giudice del lavoro adito, anche ex art. 413 c.p.c., in quanto è l'autorità giurisdizionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio scolastico al quale il ricorrente ha inoltrato la domanda per l'inserimento nelle graduatorie.

Ebbene nella fattispecie che odiernamente ci occupa, il ricorrente, giova precisarlo, non risulta essere titolare di alcun incarico scolastico, né lo è mai stato. Pertanto, in ipotesi di tal fatta, attesa la competenza del giudice del lavoro e non potendosi ricorrere al criterio di cui al quinto comma dell'art. 413 c.p.c. in quanto non vi è, nel caso de quo, un ufficio “al quale il dipendente è addetto” ed a nulla significando, nelle cause di lavoro, il criterio del luogo di residenza dei ricorrenti (applicabile nelle diverse controversie di natura previdenziale), deve necessariamente riconoscersi, il criterio residuale di cui all'art. 18 c.p.c. che individua la competenza in capo al giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza.

Ebbene, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Provinciale, quale ufficio del Ministero dell'Istruzione, dotato di propria soggettività e preposto all'attività di aggiornamento delle graduatorie.

Ed invero, ai sensi dell'art. 2 u.c. del D.P.C.M. 11 febbraio 2014 nr. 98 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero è articolato, a livello periferico, in uffici scolastici su base regionale e provinciale. A loro volta, ai sensi dell'art. 8 co. 3 del surrichiamato Regolamento, ogni Ufficio scolastico provinciale è



organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e articolazioni sul territorio, ai quali è attribuita la gestione delle graduatorie nonché dell'organico del personale docente educativo ed ATA, ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi.

Ne consegue che la competenza resta assegnata al Tribunale luogo di afferenza dell'Ufficio scolastico provinciale convenuto

IN DIRITTO

Violazione di legge

La norma fondamentale su cui si fonda il presente ricorso è l'art. 569, comma 3, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, d'ora innanzi "T.U.I."), il quale stabilisce testualmente che per il personale A.T.A. il periodo di servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo sono "validi a tutti gli effetti" ai fini del riconoscimento del servizio prestato.

La locuzione "a tutti gli effetti" non ammette eccezioni o graduazioni: essa impone l'equiparazione totale e incondizionata del servizio militare al servizio effettivo prestato presso le istituzioni scolastiche, senza che possa rilevare — ai fini del punteggio da attribuire — la distinzione tra servizio prestato in costanza o non in costanza di nomina.

Trattasi di norma speciale destinata specificamente al settore scolastico e al personale A.T.A., adottata dal Legislatore in attuazione dell'art. 52 della Costituzione. In virtù del principio di specialità, essa prevale sulla disciplina generale contenuta nell'art. 2050 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), che costituisce una norma di portata generale applicabile a tutti i pubblici concorsi, senza la specificità propria del contesto scolastico.

Il D.M. 89/2024, in quanto fonte normativa di rango secondario (decreto ministeriale), non può legittimamente derogare, limitare o integrare in senso restrittivo una disposizione di legge primaria quale l'art. 569 T.U.I. La distinzione operata dalle tabelle allegate al D.M. — che differenziano il punteggio in ragione della costanza o meno del rapporto di impiego — introduce una limitazione che non trova alcun appiglio nel testo della norma primaria, la quale è formulata in termini assoluti e non tollera eccezioni.

Conseguentemente, le clausole del D.M. 89/2024 che attribuiscono il punteggio ridotto di 0,60 punti per il servizio militare non in costanza di nomina sono illegittime per contrasto con la norma primaria e devono essere disapplicate da questo On.le Tribunale ai sensi dell'art. 5 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E.

Per giunta le disposizioni del d.m. 89/2024 che prevedono un distinto punteggio per il servizio di leva svolto *in costanza* di rapporto, rispetto a quello svolto *non in costanza* di rapporto, contrastano clamorosamente anche con il principio di uguaglianza enunciato dall'art. **3 co.1 Cost.** e con la tutela per la *posizione di lavoro del cittadino* apprestata dall' **art. 52 co. 2** della Costituzione rispetto all'assolvimento dell'obbligo di leva: "*la difesa della Patria è un sacro dovere del cittadino e il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi previsti dalla leg-*



ge. L'adempimento di tale dovere non deve pregiudicare la posizione lavorativa o l'esercizio dei diritti “;

L'art. 2050, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) prevede che i periodi di effettivo servizio militare siano valutati nei pubblici concorsi "con lo stesso punteggio attribuito per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici".

Il comma 2 del medesimo articolo, richiamato dall'orientamento avverso, si riferisce alla tutela della posizione lavorativa di chi presta servizio militare "in pendenza di rapporto di lavoro", disciplinando la specifica ipotesi del lavoratore che interrompe un rapporto già in essere per assolvere agli obblighi di leva. Tale comma non costituisce una limitazione del comma 1 — il quale ha portata generale e non distingue in base alla preesistenza di un rapporto di lavoro — bensì una norma aggiuntiva di protezione destinata a una fattispecie specifica.

Interpretare il comma 2 come limitativo del campo di applicazione del comma 1 significherebbe privare di tutela proprio quei cittadini che, al momento della chiamata alle armi, non avevano ancora avuto accesso al mercato del lavoro — soggetti che necessitano di una protezione ancora più marcata, non di una penalizzazione. Tale interpretazione restrittiva è ontologicamente incompatibile con lo spirito dell'art. 52 Cost.

In ogni caso, anche ove si ritenesse operante la distinzione basata sulla costanza del rapporto, l'art. 569 T.U.I., in quanto norma speciale posteriore (1994) rispetto all'art. 2050 D.Lgs. 66/2010 (2010 nella codificazione ma di diritto previgente), e in quanto norma specificamente destinata al personale scolastico, deve prevalere sull'interpretazione restrittiva della norma generale militare.

L'art. 52, comma 2, della Costituzione sancisce il principio fondamentale per cui "l'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino".

La ratio della norma costituzionale è di vietare che lo Stato, il quale impone l'obbligo del servizio militare, si trasformi al contempo nel soggetto che penalizza il cittadino che a tale obbligo si è conformato. Chi ha prestato il servizio di leva prima di intraprendere una carriera lavorativa non deve subire un trattamento deteriore rispetto a coloro che per ragioni anagrafiche o di diversa vita lavorativa si sono trovati ad assolvere al medesimo obbligo in costanza di un rapporto di impiego già costituito.

Il D.M. 89/2024, attribuendo un punteggio di 0,60 punti per anno di servizio militare non in costanza di nomina, anziché i 6,00 punti spettanti per il servizio civile equivalente, introduce una discriminazione irragionevole e costituzionalmente illegittima che penalizza proprio chi ha assolto al proprio dovere verso la Patria prima ancora di avere la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro nel settore scolastico.

Tale discriminazione si concreta in una violazione diretta dell'art. 52 Cost., che opera come norma immediatamente precettiva capace di paralizzare l'applicazione di disposizioni regolamentari ad essa contrarie.



La differenziazione di punteggio operata dal D.M. 89/2024 viola altresì il principio di uguaglianza e di non discriminazione sancito dall'art. 3, comma 1, della Costituzione.

Due soggetti che hanno adempiuto al medesimo obbligo di leva — uno in costanza di nomina e l'altro precedentemente all'instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro scolastico — sono trattati in modo radicalmente diverso (6,00 punti contro 0,60) in assenza di una giustificazione razionale e proporzionata.

L'entità del servizio militare prestato è la medesima; il sacrificio personale, il tempo sottratto alla propria formazione e carriera professionale, e il contributo reso alla collettività sono identici. Non è logicamente e giuridicamente sostenibile che la tutela garantita dall'ordinamento vari del 900% in ragione della mera contingenza anagrafica e lavorativa al momento della chiamata alle armi.

La distinzione introdotta dal D.M. 89/2024 è pertanto irragionevole e sproporzionata ai sensi dell'art. 3 Cost., e ne impone la disapplicazione da parte di questo On.le Tribunale.

Il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, vigente *ratione temporis*, non contiene alcuna disposizione che autorizzi o consenta la differenziazione del punteggio per il servizio militare in ragione della costanza del rapporto di impiego. In assenza di un'espressa previsione contrattuale collettiva — che sola potrebbe legittimamente modulare i criteri di valutazione nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato — il Ministero non aveva il potere di introdurre tale distinzione per via meramente regolamentare.

La giurisprudenza più recente, maturata nel corso del 2025, ha segnato una significativa evoluzione in senso favorevole al riconoscimento del punteggio pieno per il servizio militare non in costanza di nomina. Di particolare rilevanza sono le seguenti pronunce:

a) Consiglio di Stato, Sez. VII, 16 aprile 2025, n. 03318

Il Consiglio di Stato, con questa fondamentale pronuncia, ha affermato la prevalenza dell'art. 569 T.U.I. (D.Lgs. 297/1994) rispetto alla disciplina regolamentare, dichiarando l'illegittimità del D.M. 89/2024 nella parte in cui riduce il punteggio per il servizio militare non in costanza di rapporto. Il Giudice Amministrativo ha sottolineato che la norma primaria, esprimendosi con la locuzione "a tutti gli effetti", non ammette le graduazioni introdotte dalla fonte secondaria.

b) Consiglio di Stato, Sez. VII, 17 aprile 2025, n. 03367

Con questa ulteriore e pressoché coeva pronuncia, il Consiglio di Stato ha ribadito l'obbligo di attribuire il punteggio pieno anche per il servizio militare prestato fuori dalla costanza di rapporto, confermando il principio secondo cui la distinzione operata dal D.M. ministeriale non ha base nella normativa primaria applicabile al personale scolastico. Tale decisione è stata depositata in atti da parte del Ricorrente (cfr. Allegato 8).

c) TAR Lazio, Sez. III, 12 febbraio 2025, n. 03095

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha annullato le disposizioni del D.M. 89/2024 che prevedono il punteggio ridotto, ritenendole in contrasto non solo con l'art. 569 T.U.I. ma anche con l'art. 52 Cost. Il TAR Lazio ha in particolare evidenziato come la norma



costituzionale abbia portata precettiva immediata e non consenta che l'adempimento del servizio di leva si traduca in una penalizzazione per coloro che lo hanno prestato prima di instaurare un rapporto di lavoro.

d) Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, 15 maggio 2025, n. 326

Il Giudice del Lavoro di Teramo, in una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, ha diapplicato il D.M. 89/2024 nella parte contestata e ha ordinato all'Amministrazione scolastica la rettifica della graduatoria con l'attribuzione del punteggio di 6,00 punti per il servizio militare prestato non in costanza di nomina.

e) Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, 20 maggio 2025, n. 142

Il Giudice del Lavoro di Rimini — Tribunale territorialmente vicino e giurisdizionalmente rilevante per il caso in esame — ha confermato il diritto al punteggio integrale basandosi sul primato della norma primaria (art. 569 T.U.I.) rispetto alle clausole regolamentari del D.M. 89/2024, escludendo che la distinzione basata sulla costanza del rapporto trovasse fondamento nell'ordinamento.

Per mero tuziorismo e al fine di prevenire le solite argomentazioni difensive avverse, si dichiara che non ignora il difensore del Ricorrente che esiste un orientamento contrario, espresso in particolare dal Tribunale di Parma (Sez. Lavoro, 19 giugno 2025, n. 396) e da alcune pronunce del TAR Lazio (n. 14726/2024). Tale orientamento risulta intrinsecamente contraddittorio e dogmaticamente non condivisibile per le seguenti ragioni:

Ignora la specialità dell'art. 569 T.U.I.: Le pronunce avverse si basano sull'art. 2050 D.Lgs. 66/2010 e sulla distinzione ivi operata tra le due ipotesi di cui ai commi 1 e 2, senza considerare adeguatamente che per il personale scolastico esiste una norma speciale e posteriore che non conosce tale distinzione.

Svuota di contenuto l'art. 52 Cost.: L'interpretazione restrittiva riconduce la protezione costituzionale ai soli soggetti già occupati al momento della chiamata alle armi, lasciando privi di tutela i più giovani al momento della leva, con un risultato palesemente contrario alla ratio della norma costituzionale.

Confonde il piano della "carriera" con quello dell'"accesso": Alcune sentenze avverse utilizzano argomenti riferiti alla ricostruzione della carriera che non sono pertinenti al caso delle graduatorie di terza fascia, le quali attengono all'accesso a rapporti di lavoro a tempo determinato e non alla progressione di carriera.

2. Specificamente. Sulla illegittimità della disciplina ex Decreto Ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 e sulla conseguente doverosità di una sua disapplicazione

La disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 89/2024, di cui al punto A delle AVVERTENZE preliminari all'ALLEGATO A, laddove riconosce al servizio di leva militare prestato non in costanza di nomina un punteggio inferiore a quello pieno attribuito al medesimo servizio prestato in costanza di impiego, è certamente discriminatoria ed illegittima, di talchè andrà disapplicata.



Con tale disciplina infatti, con riguardo alla valutazione del servizio militare di leva/servizio civile ad esso equiparato, il legislatore ha sostanzialmente replicato quella risultante – da ultimo – dal D.M n. 50 del 2021, disciplinante gli aggiornamenti ed inserimenti in Graduatoria di terza fascia per il triennio 2021/2024, come anche quella risultante da fonti precedenti.

In tale materia risulta infatti una stratificata omogeneizzazione e reiterazione della disciplina valutativa dei titoli di servizio, riscontrabile a ritroso in ogni fonte ministeriale di riferimento. Tra queste, in particolare, quelle risultanti dai Decreti ministeriali nn. 44 del 2001 e 42 del 2009, sono state di recente giudicate illegittime e discriminatorie dalle principali Corti italiane, come si avrà modo più diffusamente di rilevare.

La valutazione dei titoli di servizio è – come noto – basata su una dicotomica quantificazione, in termini di punteggio, del servizio militare di leva a seconda che questo sia stato espletato in costanza di rapporto di impiego o meno. Nel primo caso al servizio di leva svolto in costanza di rapporto è attribuito un punteggio pieno, corrispondente ad una annualità di *servizio specifico prestato nella stessa amministrazione scolastica* (6 punti per personale ATA); nel secondo caso, al servizio di leva svolto non in costanza di rapporto, è attribuita un punteggio di 0,60 punti: ossia un punteggio ben inferiore (in quanto l'anno di servizio militare svolto viene valutato come *servizio prestato presso una pubblica amministrazione diversa dall'amministrazione scolastica* (quindi sino ad un massimo di 0,60 punti annui).

Questa forte discrepanza valutativa, risulta fondata su una circostanza meramente casuale (del tutto inidonea a originare un *discrimen* ragionevole), ossia la fortuita evenienza dell'espletamento del servizio di leva proprio in concomitanza con l'inserimento del chiamato nella compagine scolastica.

Negli stessi termini di quelli vigenti all'attualità – O.M. 88/2024 per personale docente e D.M. 89/2024 per personale A.T.A - si esprimevano anche i prima menzionati decreti ministeriali 44/2001 e 42/2009. Nel senso della (il)legittimità di tali fonti – con conseguente suo onere di giudiziale disapplicazione – si sono espressi come detto, in numerose occasioni, tanto la Corte di Cassazione quanto il Consiglio di Stato che, a partire dal 2015 e sino ai primi mesi del 2024, si sono fatte portatrici di un orientamento che – a fronte di oscillazioni giurisprudenziali iniziali – risulta ormai granitico e consolidato.

In primis, si rileva(va) il contrasto della valutazione dicotomica del servizio di leva con quanto statuito dal D.lgs 297/1994 (Testo unico Istruzione), agli artt. 485 comma 7 e 569 comma 3, rispettivamente per personale docente e per personale A.T.A, secondo cui *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido **a tutti gli effetti**”*.

Rispetto alla valutazione del servizio di leva coinvolgente personale docente, tra l'altro, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4 stabiliva che ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, prestati senza demerito dopo il conseguimento del titolo di studio che dà accesso all'iscrizione nelle graduatorie stesse sono valutati come



servizio scolastico con la massima qualifica". In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa, e prima della sospensione della leva obbligatoria, deve essere valutato come titolo pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego.

Ora, tutte le sopra elencate norme di rango legislativo, nello stabilire la "*validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile*", anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui **all'art. 52 Cost.** secondo cui "*l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino*" (Cass. Civ., n. 8297/1997).

La portata assolutamente generale di tale disciplina, che non è connotata da limitazioni di sorta e che non può certo essere derogata da norme di rango secondario, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali, paradossalmente, assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico scolastico.

La valutazione dicotomica del servizio di leva era anche avallata da una interpretazione diffusa della portata della disposizione di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010, Codice dell'ordinamento militare, che testualmente afferma: "*1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro*". Tale ultima locuzione era stata intesa appunto nel senso della necessità che il servizio di leva fosse stato svolto in costanza di nomina ai fini della sua valutazione piena. Orbene sulla non correttezza dell'interpretazione restrittiva siffatta concorda moltissima giurisprudenza recente. Si faccia riferimento all'ultima pronuncia in ordine di tempo della **Corte di Cassazione, la n. 8586 del 2024**, a consuntivo della sua giurisprudenza precedente. In essa si legge: "*Questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma uno, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali; una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata*

- valutazione piena del periodo di servizio militare -, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto
- pienezza valutativa solo se prestato in costanza di nomina)".

Pervero, già precedentemente la Suprema Corte si era espressa in tal senso: in **ordinanza n. 5679/2020**, infatti, si legge "*il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equipara-*



to sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro" (in senso analogo anche Cass. Civ. nn. 33151/2021 e 36354/2021).

Ma si considerino anche le **pronunce recenti del massimo Organo della Giustizia amministrativa**. Basti citare, ex multis, le sentenze n. 7383/2022 e n. 7376/2022 del Consiglio di Stato, secondo le quali il punteggio per l'anno di servizio militare deve essere valutato interamente, anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l'aspirante A.T.A., in quanto: "Se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate". E nello stesso senso si vedano **Consiglio di Stato, sentenze n. 1720/2022 e n. 3423/2022, 266/2023, 6972/2024, 3367/2025** secondo le quali "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti (...) il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera, **sia** se prestati in costanza di rapporto di lavoro, **sia** se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici".

O, ancora, la pronuncia **Consiglio di Stato, n. 266 del 09 gennaio 2023 con la quale** si è ulteriormente ribadito il principio per cui "il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria".

O, ancora le **recentissima -illuminante- pronuncia del Consiglio di Stato n. 03367/2025**

"In materia di valutazione del servizio militare di leva obbligatorio ai fini della formazione delle graduatorie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, trova applicazione il principio di piena equiparazione tra il servizio prestato in costanza di rapporto di impiego e quello svolto al di fuori di tale rapporto. L'articolo 569, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che stabilisce la validità "a tutti gli effetti" del periodo di servizio militare di leva per il personale ATA della scuola, costituisce **norma speciale** che prevale sulla disciplina generale contenuta nell'articolo 2050, comma 2, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la quale limita la piena valutabilità del servizio militare ai soli casi di prestazione in pendenza di rapporto di lavoro. La disposizione speciale per il personale scolastico non opera alcuna distinzione tra servizio prestato in co-



stanza o meno di rapporto di impiego, diversamente dalla norma generale che subordina la piena valutabilità alla sussistenza del rapporto lavorativo. Tale interpretazione trova fondamento nei principi costituzionali di uguaglianza di cui all'articolo 3, comma 1, della Costituzione e nella tutela della posizione lavorativa del cittadino garantita dall'articolo 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui l'assolvimento del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino. La norma speciale si configura come pienamente attuativa del principio costituzionale di compensazione, imponendo il riconoscimento della medesima valutazione per il servizio militare di leva indipendentemente dalle modalità di prestazione. Conseguentemente, risulta illegittima la previsione normativa che attribuisce punteggi differenziati al servizio militare di leva a seconda che sia stato prestato o meno in costanza di rapporto di impiego con l'amministrazione scolastica, dovendo essere riconosciuto il medesimo punteggio in entrambe le ipotesi ai fini della formazione delle graduatorie del personale ATA. (v. allegata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, (data ud. 25/03/2025) del 17/04/2025, n. 3367.

Nel medesimo senso anche la **Giurisprudenza Ordinaria e del Lavoro** secondo la quale “Il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo di leva, prestati dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso, sono valutabili a tutti gli effetti ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale ATA, ai sensi dell'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, senza che possa operarsi una distinzione tra servizio prestato in costanza o meno di rapporto di lavoro” TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, Sentenza n. 416/2024 del 02-02-2024

Nella fattispecie le disposizioni censurate erano quelle del Decreto Ministeriale n. 50/2021 e relativo Allegato A, che prevedevano -come nella fattispecie- una differente valutazione del servizio militare a seconda che fosse stato prestato in costanza o meno di rapporto di impiego. Anche in questo caso, il servizio prestato non in costanza di nomina veniva valutato con un punteggio notevolmente inferiore rispetto a quello riconosciuto per il servizio svolto durante un rapporto di lavoro. Sulla questione Il Tribunale, dopo avere affermato la giurisdizione del giudice ordinario in materia, richiamandosi alla sentenza delle **Sezioni Unite della Cassazione n. 16756/2014**, ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza del ricorrente. Cio' sulla base dell'interpretazione **dell'art. 485, comma 7, del D.Lgs. n. 297/1994**, il quale stabilisce che “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Il Tribunale ha aderito all'orientamento della Suprema Corte (**sentenza n. 5679/2020 e ordinanza n. 15467/2021 Corte di Cassazione**), secondo cui tale norma, di carattere speciale e derogatoria rispetto alla normativa ordinaria, impone di riconoscere il punteggio pieno per il servizio militare, indipendentemente dal fatto che sia stato svolto in costanza o meno di rapporto di lavoro. Il giudice ha altresì evidenziato come **una diversa interpretazione, che limitasse la validità del servizio militare al solo periodo di costanza di rapporto, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di cui all'art. 52, comma 2, secondo cui chi è chiamato a svolgere un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione non deve subire un pregiudizio in termini di valutazione dello stesso ai fini concorsuali o selettivi.** Pertanto il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente



all'attribuzione del punteggio pieno per il servizio militare svolto, condannando il Ministero dell'Istruzione all'adeguamento delle graduatorie ATA. La decisione si basa su una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, volta a garantire una parità di trattamento tra i cittadini che hanno adempiuto al dovere di leva. ..."

Così ,analogamente **Corte di Cassazione sentenza n. 8586 del 29.03.2024**, nonché innumerevoli pronunce di merito di numerosi Tribunali del lavoro tra i quali , a mero titolo di esempio ci citano: Tribunale di Trani, Sentenza N.1754 del 2025 pubbl 17.9.2025; Tribunale di Salerno , Sentenza N.5296 del 2024; Tribunale di Nola, Sentenza n. 2368/2024 del 04-12-2024 , Tribunale di Padova Sentenza n. 346/2024 del 16-05-2024, Corte d'Appello di Milano, Sentenza n. 529/2025 del 17-06-2025, etc...

In definitiva, come si evince dall'orientamento delle Corti (nonché da ragioni logiche e giuridiche), **unico requisito necessario ai fini della piena valutabilità del servizio obbligatorio di leva è il suo espletamento – con conseguimento del foglio di congedo illimitato - successivamente all'ottenimento del titolo culturale speso quale titolo di accesso per l'inserimento in graduatoria per lo specifico profilo di riferimento.**

Orbene, le censure di illogicità ed illegittimità per discriminazione, nonché per contrasto con norme primarie che la giurisprudenza consolidata ha ritenuto di dover muovere rispetto ai precedenti D.M. 44/2001 , 42/2009, 507/2021 appaiono certamente estendibili anche al Decreto ministeriale n. 89/2024 istitutivo delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia valide per il triennio 2024-2027. In applicazione dei sopra indicati principi e delle medesime logiche, deriva la conseguente necessità di disapplicazione del citato D.M. 89/2024 , nella parte in cui risulta riproduttivo dell'identica regola valutativa dicotomica del servizio di leva militare-servizio civile equiparato, onde poter affermare il diritto del ricorrente.

Il riferimento è alla disposizione di cui all'ALLEGATO A: TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A. – AVVERTENZE: A. *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali"*.

Conseguentemente ad una equiparazione logica e necessaria tra coloro i quali abbiamo svolto servizio militare di leva in costanza di rapporto di impiego e coloro i quali abbiano prestato servizio non in costanza di nomina, purchè successivamente al conseguimento del titolo di accesso, al ricorrente spetta il riconoscimento integrale del punteggio (punti 6) relativo all'anno di servizio di leva svolto, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.

Sussiste, pertanto ogni presupposto di legge perché il d.m. 89/2024 sia disapplicato dall'odierno giudicante, in riferimento alla presente controversia e venga dichiarato il diritto soggettivo del ricorrente ad essere correttamente inserito nella graduatoria, con ogni statuizione consequenziale.



Peraltro è evidente che il titolo giuridico che fonda il diritto soggettivo del ricorrente a vedersi correttamente inserito in graduatoria, previa corretta attribuzione del punteggio pieno (6 punti) per il servizio di leva svolto, è rinvenibile nelle citate norme primarie e costituzionali, nonché nella normativa speciale applicabile al personale ATA delle scuole recata dal D.LVO 297/1994, e non certo nel d.m 89/2024. Sotto questo profilo il d.m. 89/2024 costituisce un mero atto amministrativo-regolamentare (fonte gerarchicamente inferiore rispetto a quelle da cui origina il diritto fatto valere) le cui disposizioni illegittime (quelle che assegnano un punteggio minore per il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto) , incidono negativamente nella sfera giuridica del ricorrente, ovvero ledono il suo diritto ad essere correttamente collocato in graduatoria , pregiudicandone le chances occupazionali e di chiamata.

In definitiva: per i dodici mesi il servizio di leva il ricorrente, sulla scorta di una corretta e legittima valutazione del servizio di leva svolto aveva diritto a vedersi attribuire non già 0,60 punti , bensì il punteggio pieno di 6 punti . Ration per cui il punteggio assegnatogli come risultante nelle predette graduatorie, deve essere maggiorato di ulteriori 5,40 punti (ossia di 6 punti – per l'anno di leva svolto - al netto di 0,60 già valutato).

Con la conseguenza di un notevole sbalzo in avanti, ovvero di acquisire -nell'attuale graduatoria, una posizione decisamente migliore, piu' utile e privilegiata, tale da consentirgli legittimamente di godere sin da subito di maggiori chances occupazionali.

Sussistenza dei requisiti legittimanti l'invocata tutela d'urgenza.

Il continuo scorrimento ad esaurimento delle Graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia ATA rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sussistendo i requisiti dell'invocata tutela d'urgenza.

Il fumus boni iuris — ovvero la ragionevole e seria apparenza del buon diritto — è solidamente integrato nel caso in esame:

L'art. 569, comma 3, D.Lgs. 297/1994 dispone inequivocabilmente che il servizio militare di leva è "valido a tutti gli effetti" per il personale A.T.A., senza distinzioni in ragione della costanza del rapporto di impiego;

Il D.M. 89/2024 (fonte secondaria) non può derogare alla norma primaria suddetta;

L'applicazione del D.M. ha determinato un punteggio (0,60) pari al 10% di quello corretto (6,00), con un'alterazione manifesta e macroscopica della posizione in graduatoria;

Le sentenze del Consiglio di Stato nn. 03318/2025 e 03367/2025, nonché il TAR Lazio n. 03095/2025 e i Tribunali del Lavoro di Teramo e Rimini, confermano con argomenti giuridici solidi e condivisibili il diritto al punteggio integrale;

La norma dell'art. 52 Cost., direttamente applicabile, vieta la penalizzazione di chi ha adempiuto agli obblighi di leva.

Il periculum in mora — ovvero il pregiudizio imminente e irreparabile che giustifica la tutela d'urgenza — è altrettanto concretamente integrato:



Pregiudizio economico immediato: le graduatorie di III fascia A.T.A. per il triennio 2024-2027 sono già operative e le convocazioni per incarichi di supplenza sono in corso o imminenti. Ogni giorno in cui il Ricorrente è collocato in posizione inferiore a quella spettante corrisponde a una concreta perdita di possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato;

Pregiudizio all'anzianità di servizio: le supplenze eventualmente assegnate a soggetti con punteggio inferiore al Ricorrente generano per costoro anzianità di servizio e punteggio aggiuntivo per le future graduatorie, con effetti cumulativi e progressivamente crescenti che rendono il danno difficilmente riparabile per equivalente;

Irreversibilità del danno: una volta scorse le graduatorie e assegnate le supplenze disponibili, il danno subito dal Ricorrente per la mancata assegnazione degli incarichi non potrà essere integralmente ristoro, in quanto la perdita di chances occupazionali, di maturazione dell'anzianità e di progressione professionale costituisce un pregiudizio non integralmente reintegrabile in via risarcitoria;

Urgenza oggettiva: la validità delle graduatorie è limitata al triennio 2024-2027, sicché ogni mese di ritardo nella rettifica corrisponde a una perdita permanente e non recuperabile di opportunità lavorative.

Non si chiede con la presente istanza cautelare di travolgere incarichi già conferiti a terzi, ma esclusivamente di inserire il Ricorrente nella posizione corretta in graduatoria per le convocazioni future, con i minimi effetti possibili sulle posizioni altrui.

Sussistendo pienamente sia il *fumus boni iuris* sia il *periculum in mora*, si chiede a questo On.le Tribunale di voler adottare ordine alle Amministrazioni resistenti di procedere, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla notifica del provvedimento cautelare, alla rettifica della graduatoria di III fascia A.T.A. per la provincia di Bologna – triennio 2024-2027, attribuendo al Sig. Faella Giovanni il punteggio di 6,00 (sei virgola zero zero) punti per il servizio militare di leva prestato dal 22.04.1986 al 07.04.1987, in sostituzione del punteggio di 0,60 (zero virgola sessanta) illegittimamente applicato, e di utilizzare la graduatoria così rettificata per le convocazioni successive alla notifica del presente provvedimento.

L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall'esigenza del ricorrente di essere correttamente inserito in graduatoria, con attribuzione del suo reale ed effettivo punteggio, già nel corso di tale anno scolastico, ovvero del prossimo, o ancora, in ogni caso, senza dover attendere lo spirare del corrente triennio di validità delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia, il cui aggiornamento non avverrà se non a partire dal prossimo triennio (2027/2030).

Infatti, il ricorrente si trova oggi con ridotte possibilità di ottenere l'assegnazione di un posto di lavoro, avendo l'Amministrazione resistente riconosciuto un punteggio inferiore a quello spettantegli.

I tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiusdittica, ma consentirebbero agli altri aspiranti che precedono in graduatoria l'odierno ricorrente di ricevere incarichi al suo posto e, quindi, di acquisire indebitamente maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose, che inciderebbero nelle graduatorie future; determinerebbero altresì in capo al ricorrente l'ulteriore protrarsi del danno, provocando così la per-



dità di chances occupazionali – e della conseguente perdita della retribuzione - per tutto il tempo di durata del presente procedimento di merito.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, sia in fatto che in diritto, il ricorrente come in atti rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE, ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

adottare ordine alle Amministrazioni resistenti di procedere, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla notifica del provvedimento cautelare, alla rettifica della graduatoria di III fascia A.T.A. per la provincia di Bologna – triennio 2024-2027, attribuendo al Sig. Faella Giovanni il punteggio di 6,00 (sei virgola zero zero) punti per il servizio militare di leva prestato dal 22.04.1986 al 07.04.1987, in sostituzione del punteggio di 0,60 (zero virgola sessanta) illegittimamente applicato, e di utilizzare la graduatoria così rettificata per le convocazioni successive alla notifica del presente provvedimento.

E quindi

A)- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente inserito nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale A.T.A. per la provincia di Lecce, gestite dall'Ufficio scolastico territoriale -Istituto Comprensivo scolastico E. De Amicis di Anzola dell'Emilia di BOLOGNA

B)- conseguentemente, e per l'effetto, ordinare al predetto Ufficio territoriale, competente alla gestione della domanda di inserimento in Graduatoria III fascia ATA, di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo il ricorrente nelle posizioni spettanti, previa attribuzione del corretto punteggio;

C)- ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti amministrativi illegittimi presupposti (D.M. 89/2024) e consequenziali (graduatorie di Circolo e di Istituto per III fascia A.T.A. della Provincia di BOLOGNA) per il triennio 2024-2027 per i profili assistente amministrativo collaboratore scolastico);

D)- ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emettere tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella detta graduatoria;

E)- adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

In via preliminare, in rito:



Nella denegata, contestata e non creduta ipotesi in cui il tribunale ritenesse litisconsorti necessari tutti o parte dei nominativi in graduatoria, considerato l'elevato numero dei controinteressati che renderebbe oltremodo gravoso e costoso per il ricorrente provvedere alla notifica del presente ricorso e dell'emittendo decreto di fissazione della prima udienza di comparizione e trattazione;

considerato e che vi sono oggettive difficoltà (quasi "impossibilità") nel reperire tutti i nominativi e gli indirizzi di tutti gli eventuali controinteressati ;

considerato che il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti,

il sottoscritto avvocato formula espressa istanza affinché sia autorizzata la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito web ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale convenuto nei confronti di tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, attraverso la pubblicazione sul sito dell'Ufficio, in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati: a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata; c) indicazione dei controinteressati individuati come da graduatoria pubblicata; d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

NEL MERITO

F)- Previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla correzione delle suddette graduatorie inserendo il ricorrente nelle posizioni che gli derivano dalla attribuzione dei punteggi a lui spettanti per come sopra specificati;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere correttamente inserito nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il personale A.T.A, per la provincia di Lecce, gestite dall'Ufficio scolastico territoriale -Istituto Comprensivo scolastico E. De Amicis di Anzola dell'Emilia di BOLOGNA

- conseguentemente, e per l'effetto, ordinare al predetto Ufficio territoriale , competente alla gestione della domanda di inserimento in Graduatoria III fascia ATA , di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendo il ricorrente nelle posizioni spettanti, previa attribuzione del corretto punteggio;

- ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti amministrativi illegittimi presupposti (D.M. 89/2024) e consequenziali (graduatorie di Circolo e di Istituto per III fascia A.T.A della Provincia di BOLOGNA) per il triennio 2024-2027 per i profili assistente amministrativo collaboratore scolastico);



- ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emettere tutti gli atti e provvedimenti necessari per il corretto inserimento nella detta graduatoria;

G)- condannare in ogni caso essi convenuti, ciascuno per quanto di competenza o in solido tra loro, al pagamento delle spese tutte di lite e del compenso professionale di avvocato oltre oneri e accessori se dovuti con attribuzione al sottoscritto Avvocato anticipatorio.

H)- in via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile ai fini del presente ricorso;

Si allegano i seguenti documenti:

I. _____ procura alle liti

II. _____ autocertificazione esenzione CU

1)- Domanda di inserimento/aggiornamento graduatoria

2)- titolo di studio posseduto (diploma);

3)- graduatoria pubblicata -posizione del ricorrente e punteggio attribuito (punti 17,83)

4)- documento di riconoscimento del ricorrente;

5)-certificazione reddituale, mod.730 2024.

6) congedo militare

7) atto da disapplicare (D.M. 89/2024)

8) sentenza Consiglio di Stato 03367/2025

Si precisa, ai fini del versamento del contributo unificato, che il valore della presente controversia è indeterminabile. Sempre ai medesimi fini, si dichiara che il presente procedimento è esente avendo il ricorrente un reddito inferiore al limite di cui all'art. 9, comma 1 bis, del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 come da dichiarazione in atti allegata.

Li 23.03.2026

Salvis Juribus

Avv. Sebastiano Nastro

